

Allegato "B" ad atto rep. n. 73803/14121

STATUTO FONDAZIONE

"Fondazione Ai.Bi."

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Ai.Bi.", con sede legale in San Giuliano Milanese (MI) – Frazione Mezzano, Via Marignano n. 18. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2 - Delegazioni ed uffici

Per lo svolgimento dei compiti statutari ed, in particolare, per l'attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionale alla propria attività, la Fondazione può costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Scopi e attività istituzionali

La Fondazione, ispirandosi ai principi fondanti alla base degli scopi del Fondatore Promotore, persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, consistenti nel realizzare, promuovere, incentivare, sostenere iniziative di solidarietà e accoglienza in favore di quanti sono o si sentono abbandonati, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, accompagnando e sostenendo l'accoglienza familiare.

A tali fini, la Fondazione si prefigge di riconoscere, promuovere e garantire il diritto dei minori a crescere all'interno di una famiglia, che garantisca loro un ambiente sereno ed equilibrato, e ad inserirsi nella società, essendo accompagnati nel loro cammino verso il raggiungimento di una graduale autonomia. Svolge quindi la sua attività nel settore dei servizi alla persona perseguendo esclusivamente finalità comprese nei settori dell'educazione, dell'istruzione, nonché dell'assistenza sociale e sanitaria nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà promuovere e sostenere iniziative comuni, disgiuntamente o congiuntamente, con il Fondatore Promotore, con l'associazione "Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini" (d'ora in avanti "Ai.Bi.") e con altri enti i cui scopi o ambiti di operatività siano analoghi a quelli della Fondazione.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà, tra l'altro:

I curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;

II organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, istituendo punti di raccolta, sensibilizzazione e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche mediante strumenti telematici;

III ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;

IV stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il

perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando:

- l'acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o di enti locali o garantiti dallo Stato;
- l'acquisto di obbligazioni e certificati di deposito;
- l'acquisto di immobili.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 – Entrate

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento;
- proventi derivanti dalle iniziative organizzate a sostegno delle attività istituzionali;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione al fondatore promotore o ai partecipanti;
- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o avanzi di gestione registrati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero di accantonarli tra le riserve patrimoniali senza procedere, in coerenza con l'art. 1 del presente statuto, a nessuna forma di distribuzione o erogazione non esclusivamente motivata da fini coerenti di liberalità sovventoria.

Art. 7 – Fondatore Promotore

La Fondazione è promossa ed istituita dall'Associazione di fedeli cattolici "La Pietra Scartata" (in seguito: "l'Associazione"), con sede in San Giuliano Milanese (MI) – Frazione Mezzano, Via Marignano, n. 18. All'Associazione, in qualità di Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i seguenti poteri:

- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e degli altri 2 membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori;
- di fornire il proprio parere sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;
- proporre iniziative comuni in conformità agli scopi istituzionali;
- di promuovere lo scioglimento della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali;
- di esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale della Fondazione;
- di esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'articolo 15 del presente statuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la figura del Fondatore Promotore, ovvero lo stesso non potesse più esercitare tale ruolo, i poteri ad esso attribuiti verranno riconosciuti all'ente che sarà dallo stesso Fondatore Promotore indicato per succedergli nelle funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.

Art. 8 – Partecipanti

I partecipanti si distinguono in Sostenitori ed Aderenti.

I partecipanti Sostenitori vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione individuati tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi destinati all'incremento del patrimonio o all'attività di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione; i Sostenitori possono contribuire agli scopi della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche e altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione anche attraverso la partecipazione attiva alle iniziative della stessa, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. La qualifica di partecipante Sostenitore e Aderente si acquista a seguito di

deliberazione dell'organo competente nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato o su proposta fatta da due partecipanti, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà con propria deliberazione individuare ulteriori categorie di partecipanti, ovvero sottocategorie, in considerazione della qualità e/o quantità di apporto dei medesimi alla Fondazione.

La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza dichiarata dall'organo competente alla nomina per gravi motivi che rendano incompatibili i partecipanti con i fini della Fondazione.

I partecipanti possono riunirsi su invito del Consiglio di Amministrazione ed esprimere pareri sugli argomenti ad essi sottoposti.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dal Fondatore Promotore.

Ciascuno dei Consiglieri dura in carica tre esercizi, ed è liberamente rieleggibile.

In caso di revoca l'organo competente, all'atto della revoca, provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito. In caso di dimissioni il Consiglio provvede a invitare l'organo competente alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessità, a nominare esso stesso i sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli Amministratori definitivamente designati dall'organo competente.

In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualunque causa diversa dalla scadenza, il Collegio dei Revisori invita il Fondatore Promotore a nominare urgentemente i nuovi Consiglieri.

Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un Consigliere. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'intervento di tutti i presenti, la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto anche il Past President ed il Presidente del Collegio

dei Revisori, o in sua assenza altro Revisore.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione. In particolare il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:

- sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, fermo restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della Fondazione;
- sulla nomina e decadenza dei partecipanti;
- sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
- sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
- sulla costituzione o partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;
- e sulla determinazione delle eventuali indennità di carica annuali eventualmente da riconoscere ai membri degli organi della Fondazione, previa approvazione del Fondatore Promotore.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Inoltre la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

Art. 12 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore Promotore; dura in carica tre esercizi ed è liberamente rieleggibile. È membro del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispone il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto;
- può nominare un Vice-Presidente, scegliendolo tra i membri del

Consiglio di Amministrazione, che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni.

Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Art. 13 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, che dura in carica un triennio, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.

Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, e controlla i progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione predisponendo un'apposita relazione da allegare e da sottoporre all'Assemblea. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 c.c..

Art. 14 – Bilancio

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 aprile provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, restano depositati presso la sede della Fondatore Promotore chiamato ad esprimere il proprio parere.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Art. 15 – Estinzione e liquidazione della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti o ad altri enti, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante

del Fondatore Promotore ed dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ove richiesto.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

F.TO GRIFFINI MARCO

F.TO LAURA BELLICINI, TESTE

F.TO FRANCESCO FLORIAN, TESTE

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO, L.S.